

ORDINANZA N.RO 50 DEL 10/08/2023

OGGETTO: S.P. EX S.S. N. 491 - S.P. N. 65 DI RONZANO - DAL 14 AGOSTO P.V. DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 24:00 E IN QUELLA DEL 15 AGOSTO P.V. DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 24:00.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che il Dirigente dell'Area III del Comune di Castel Castagna, con nota prot. n. 1786 dello 02/08/2023, acquisita agli atti di questa Provincia il 02/08/2023 prot. n. 0014846/2023, ha richiesto a questo Ente in qualità di proprietario/gestore delle strade nelle giornate del **14 agosto p.v.dalle ore 7:00 alle ore 24:00** e in quella del **15 agosto p.v. dalle ore 7:00 alle ore 24:00 per lo svolgimento della manifestazione denominata "Millenaria Fiera dell'Assunta"**,

- S.P. ex S.S. n. 491 nel tratto compreso tra il ponte sul Mavone (cd ponte a nove archi) e sino all'abitato della frazione di Santa Maria, nella giornata del **14 agosto p.v. dalle ore 7:00 alle ore 24:00** e nella giornata del **15 agosto p.v. dalle ore 7:00 alle ore 24:00, l'istituzione del divieto di sosta su entrambi i lati della carreggiata.**

- **S.P. n. 65 di Ronzano, della int.ne con la S.P. 491 alla km.ca 1+500 circa, istituzione del divieto di transito.**

ATTESO che dovrà essere garantito sempre durante lo svolgimento della manifestazione il transito ai mezzi di soccorso, ai Vigili del Fuoco e alle Forze di Polizia;

ATTESO, inoltre, che le strade provinciali denominate S.P. ex S.S. n. 491 e la S.P. n. 65 sono classificate Strade Provinciali e sono di competenza di questa Provincia.

Sentiti i tecnici responsabili del tratto di strada in parola;

VISTI gli art. 5 e 6 del decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento;

VISTO l'art. 70 del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165;

ORDINA

Per quanto descritto in premessa, nelle giornate del **14 agosto p.v.dalle ore 7:00 alle ore 24:00** e in quella del **15 agosto p.v. dalle ore 7:00 alle ore 24:00**, la chiusura al transito veicolare della **S.P. n. 65 di Ronzano, della int.ne con la S.P. 491 alla km.ca 1+500 circa e sulla S.P. ex S.S. n. n. 491 nel tratto compreso tra il ponte sul Mavone (cd ponte a nove archi) e sino all'abitato della frazione di Santa Maria l'istituzione del divieto di sosta su entrambi i lati della carreggiata.**

DEROGA

Dalla presente i mezzi di soccorso, dei Vigili del Fuoco e delle Forze di Polizia.

DISPONE

Che sono a cura e responsabilità del Comune di Castel Castagna, come dallo stesso dichiarato nell'istanza, l'istituzione del divieto di transito e del divieto di sosta, l'individuazione di percorsi alternativi alla strada interdetta al transito e l'apposizione della segnaletica.

Che la segnaletica sia posta, mantenuta e conservata in perfetta efficienza dal Comune di Castel Castagna sino al termine dell'efficacia della presente attenendosi alle eventuali indicazioni impartite dal responsabile del Nucleo Stradale.

Che la segnaletica sia apposta nel rispetto del vigente Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione dello stesso, del disciplinare e degli schemi segnaletici indicati dal D.M. 10/07/2002.

Che il comune di Castel Castagna individui e indichi i percorsi alternativi alla viabilità dove insiste il divieto di transito.

Che la presente sia trasmessa al Sindaco perché possa vigilare sulla correttezza della applicazione della stessa.

INDIVIDUA

Responsabile della apposizione della segnaletica e della successiva conservazione è il Comune di Castel Castagna è tenuto a segnalare anche le vie alternative.

AVVERTE ed INFORMA

La Provincia di Teramo è terza rispetto a tutto il procedimento in parola, e declina sin d'ora qualsiasi responsabilità da una errata conservazione o apposizione della segnaletica e da eventuali danni che la stessa e/o le lavorazioni svolte dovessero procurare a terzi.

L'istituzione del divieto di transito sarà a cura, spesa e responsabilità del Comune di Castel Castagna.

Per i flussi di traffico interessati verranno indicati, con opportuna segnaletica, i percorsi alternativi costituiti dalla locale viabilità.

Il Comune ha l'obbligo di uniformarsi a qualsiasi prescrizione del personale in forza presso questa provincia finalizzata a migliorare la sicurezza stradale per gli utenti del luogo ove si svolgono i lavori in questione.

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante i segnali stradali prescritti dal vigente Codice della Strada (D.L.vo n. 285/1992) dal suo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. n. 495/1992) e mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito Internet della Provincia di Teramo.

Chiunque viola il presente divieto è punito ai termini dell'art.6 del D.Lgs n.285 del 30/04/92.

I funzionari e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'osservanza di quanto disposto con la presente Ordinanza.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso da chiunque abbia interesse:

Al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

In relazione alla natura della segnaletica apposta Ai sensi dell'art. 37 comma 3 del decreto legislativo n. 285/1992 avverso alla presente ordinanza può essere proposto ricorso nel termine di 60 giorni al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti secondo la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada D.P.R. n. 495/1992

Il Responsabile del Settore 3.1
ing. Monica Di Mattia

Teramo, 10/08/2023

Il Dirigente

Ranieri Francesco